

**Ricorso proposto il 22 dicembre 2017 — Commissione europea / Ungheria****(Causa C-718/17)**

(2018/C 112/25)

*Lingua processuale: l'ungherese***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: T. Tokár e G. Wils, agenti)*Convenuta:* Ungheria**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che l'Ungheria ha violato i suoi obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio nel non indicare, a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi, il numero di richiedenti che è in grado di ricollocare rapidamente nel proprio territorio e qualsiasi altra informazione pertinente e, di conseguenza, che ha altresì contravvenuto ai propri obblighi in materia di ricollocazione previsti all'articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della medesima decisione;
- condannare l'Ungheria alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Le due decisioni adottate dal Consiglio nel settembre del 2015, vale a dire la decisione (UE) 2015/1523 <sup>(1)</sup> del Consiglio e la decisione (UE) 2015/1061 <sup>(2)</sup> del Consiglio, hanno sancito un regime di ricollocazione temporanea ed eccezionale, nel cui ambito gli Stati membri hanno assunto l'obbligo di ricollocare persone aventi bisogno di protezione internazionale dall'Italia e dalla Grecia.

Le decisioni del Consiglio obbligavano gli Stati membri a mettere a disposizione, trimestralmente, posti per i richiedenti che potessero essere ricollocati, garantendo in tal modo un'attuazione rapida e ordinaria del procedimento di ricollocazione. Sebbene quasi tutti gli Stati membri abbiano ricollocato i richiedenti e assunto obblighi in materia, l'Ungheria non ha adottato nessun tipo di misura sin dall'inizio del regime di ricollocazione.

Il 16 giugno 2017 la Commissione ha avviato un procedimento di infrazione contro l'Ungheria in relazione alla decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio.

La Commissione, avendo ritenuto che la risposta fornita dall'Ungheria non fosse soddisfacente, è passata alla fase successiva del procedimento d'infrazione e, in data 26 luglio 2017, ha trasmesso all'Ungheria un parere motivato.

Nel considerare del pari insoddisfacente la risposta al parere motivato, la Commissione ha deciso di instaurare una causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché questa dichiarasse che l'Ungheria ha contravvenuto agli obblighi ad essa incombenti in materia di ricollocazione.

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU 2015, L 239, pag. 46).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU 2015, L 248, pag. 80).

**Ricorso proposto il 22 dicembre 2017 — Commissione europea / Repubblica ceca****(Causa C-719/17)**

(2018/C 112/26)

*Lingua processuale: il ceco***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: Z. Malůšková e G. Wils, agenti)*Convenuta:* Repubblica ceca

### Conclusioni della ricorrente

Nel ricorso che è stato proposto alla Corte il 22 dicembre 2017 la Commissione europea chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti che è in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia e dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, e conseguentemente anche agli obblighi ulteriori riguardanti la ricollocazione stabiliti nell'articolo 5, paragrafi da 4 a 11, da entrambe le suindicate decisioni del Consiglio;
2. condannare la Repubblica ceca alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Nel settembre 2015 il Consiglio ha istituito un meccanismo temporaneo di ricollocazione di emergenza mediante due decisioni, ossia la decisione (UE) 2015/1523 e la decisione (UE) 2015/1601, in base alle quali gli Stati membri si sono impegnati a ricollocare, dall'Italia e dalla Grecia, persone in evidente bisogno di protezione internazionale.

Le decisioni del Consiglio impongono agli Stati membri l'obbligo di offrire ogni tre mesi posti disponibili per la ricollocazione, al fine di garantire una procedura di ricollocazione rapida e adeguata. Mentre quasi tutti gli Stati hanno effettuato le ricollocazioni e hanno assunto impegni in tale materia, la Repubblica ceca non ha effettuato alcuna ricollocazione dall'agosto 2016 e già da più di un anno non ha neppure offerto nuovi posti.

Il 15 giugno 2017 la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione del Trattato contro la Repubblica ceca.

Non avendo ritenuto sufficiente la risposta di tale Stato membro, la Commissione ha deciso pertanto di passare alla fase successiva nella procedura d'infrazione del Trattato mediante l'emissione del parere motivato del 26 luglio 2017.

Poiché la risposta a tale parere non è stata ritenuta sufficiente, la Commissione ha deciso pertanto di proporre ricorso, dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, contro la Repubblica ceca per inadempimento degli obblighi in materia di ricollocazione.

---

### Impugnazione proposta il 24 dicembre 2017 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza sezione) del 13 ottobre 2017, causa T-572/16, Brouillard / Commissione

(Causa C-728/17 P)

(2018/C 112/27)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: P. Mihaylova, G. Gattinara, agenti)

*Altra parte nel procedimento:* Alain Laurent Brouillard

### Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2017, Brouillard / Commissione (T-572/16);
- respingere il ricorso di primo grado;
- condannare il convenuto a tutte le spese relative ai due gradi di giudizio.